

Telecomunicando

NEWS



Cisal Comunicazione

WWW.CISALCOM.ORG

Congedo parentale a ore... facciamo chiarezza!

Roma, 10/09/2015. Nel mese di agosto abbiamo dato notizia delle modifiche apportate dall'INPS alla fruizione del congedo parentale per i genitori-lavoratori. Poiché negli ultimi giorni si sono aggiunte altre novità sul tema, integriamo quell'articolo per spiegare in maniera definitiva gli aggiornamenti e le modalità del congedo parentale a ore.

Attraverso la legge n. 228 del 2012, i genitori tutelati dalle leggi sul lavoro dipendente possono fruire del congedo parentale anche su base oraria, seguendo la regolamentazione prevista dai diversi contratti collettivi di lavoro. Qualora però questi ultimi non prevedano regolamentazioni specifiche, una nuova legge del 2015 ha introdotto, in via sperimentale fino alla fine dell'anno in corso, un criterio generale per la fruizione del congedo parentale.

Il congedo parentale può essere richiesto da quei lavoratori o lavoratrici dipendenti con contratto attualmente in vigore; Lavoratori agricoli a tempo determinato che hanno lavorato per almeno 51 giornate nell'anno precedente quello di inizio del congedo parentale oppure nello stesso anno del congedo, prima dell'inizio del congedo stesso).

Non possono richiedere il beneficio invece le seguenti categorie di lavoratori: coltivatrici dirette; mezzadre e colone; artigiane ed esercenti attività commerciali, imprenditrici agricole a titolo principale; pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne; lavoratrici/lavoratori iscritti alla gestione separata: parasubordinati; associati in partecipazioni; liberi professionisti; lavoratori a domicilio.

L'INPS specifica che questa tipologia di congedo spetta ai genitori (anche contemporaneamente) entro i primi 12 anni di vita del bambino, per un periodo che vada dai due ai 10 mesi.

Posso astenersi dal lavoro: madre lavoratrice dipendente (max 6 mesi); padre lavoratore dipendente (max 6 mesi); padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a decorrere dal giorno successivo al parto), e anche se la stessa non lavora; al genitore solo (padre o madre) non oltre i 10 mesi.

I genitori naturali, possono usufruire dell'indennità per congedo parentale entro i primi 6 anni di età del bambino per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di 6 mesi con un importo pari al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l'inizio del periodo indennizzabile; dai 6 anni e un giorno agli 8 anni di età del bambino, nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 6 anni, o per la parte non fruita, il congedo verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione.

I genitori adottivi o affidatari, possono usufruire dell'indennità per congedo parentale al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l'inizio del periodo indennizzabile: entro i 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore, indipendentemente dalle condizioni di reddito del richiedente, per un periodo di congedo complessivo di sei mesi tra i due genitori; dai 6 anni e un giorno agli 8 anni dall'ingresso in famiglia del bambino nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 6 anni dall'ingresso in famiglia, o per la parte non fruita, il congedo verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione.

La domanda di congedo parentale deve essere presentata all'Inps tramite www.inps.it - Servizi on line; Contact Center integrato - n. 803164 gratuito da rete fissa o al n. 06164164 da rete mobile a pagamento; Patronati.

telecomunicando@cisalcom.org - www.cisalcom.org

Autorizzazione del tribunale di Velletri del 2 dicembre 2011 N° 21/2011